



## REGOLAMENTO

- ART. 1: E' COSTITUITA UNA ASSOCIAZIONE, AI SENSI DEGLI ART. 14 E SEGUENTI DEL C.C.. DENOMINATA "CIRCOLO NAUTICO PESCATORI DILETTANTI DELLO STAGNO TORTO".
- ART. 2: LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE E' STABILITA IN LA MADDALENA.
- ART. 3: L'ASSOCIAZIONE, APOLITICA E SENZA FINI DI LUCRO, HA I SEGUENTI SCOPI:
- A. Riunire le persone amanti della pesca e delle attività nautiche armatoriali in un sodalizio che ne tuteli gli interessi generali e concorra al loro rafforzamento e valorizzazione;**
  - B. Organizzare attività di ricerca e studio sul mare e sui pesci non esclusa la ripopolazione di zone del mare dell'Arcipelago di La Maddalena;**
  - C. Garantire la sicurezza a mare degli associati;**
  - D. Tramandare le tradizioni marinaresche locali ai giovani;**
  - E. La realizzazione di un ormeggio razionale per le barche dei soci, di un piccolo scalo di alaggio, di una sede sociale.**

PER L'ATTUAZIONE DEGLI SCOPI L'ASSOCIAZIONE POTRA' PROMOVIUORE, APPOGGIARE O PARTECIPARE A TUTTE QUELLE INIZIATIVE CHE RITERRA' VANTAGGIOSE PER L'ASSOCIAZIONE E PER GLI ASSOCIATI.

### ASSOCIATI-CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'-ESCLUSIONE-RECESSO-DIRITTI ED OBBLIGHI

ART.4: IL NUMERO DEGLI ASSOCIATI E' ILLIMITATO.

GLI ASSOCIATI DEL CIRCOLO SI SUDDIVIDONO IN:

- A. SOCI PROMOTORI,**
- B. SOCI ORDINARI,**
- C. SOCI FAMILIARI E SOCI JUNIORES (fino a 21 anni) SENZA DIRITTO DI VOTO**

A. SOCI PROMOTORI: sono coloro che risulteranno iscritti al Circolo entro il 31/03/1985. Essi avranno in sede di Assemblea Ordinaria e Straordinaria a numero due voti ciascuno e potranno ricoprire qualsiasi carica sociale; avranno altresì diritto di precedenza in ordine cronologico di iscrizione nell'assegnazione dei posti barca.

B. SOCI ORDINARI: sono coloro che si iscriveranno al Circolo in data successiva al 31/03/1985. Essi avranno in sede di Assemblea Ordinaria e Straordinaria a numero un voto ciascuno e potranno ricoprire qualsiasi carica sociale.

C. SOCI FAMILIARI: sono il coniuge, il convivente di fatto, i discendenti diretti sino al secondo grado del socio promotore/ordinario.. Essi, che hanno tutti i diritti degli altri soci escluso il voto, avranno una riduzione sulle eventuali quote annuali stabilite dall'Assemblea.

ART. 5: L'AMMISSIONE DEI SOCI VIENE DELIBERATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.6: POSSONO ESSERE SOCI COLORO I QUALI HANNO I REQUISITI MORALI NONCHE' PREVIO RICHIESTA SCRITTA IN CUI SIANO RIPORTATI I DATI ANAGRAFICI, DI RESIDENZA, IL MEZZO NAUTICO POSSEDUTO, LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, NONCHE' IL VERSAMENTO, AL MOMENTO DELL'ACCETTAZIONE

DELL'AMMISSIONE, DELLE QUOTE DEL COSTO DI COSTRUZIONE RIVALUTATE E CALCOLATE OGNI ANNO DAL DIRETTIVO.

ART.7: L'ESCLUSIONE VIENE PURE DELIBERATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, A SCRUTINIO SEGRETO, CONTRO GLI ASSOCIATI CHE CESSINO DI AVERE I REQUISITI DI AMMISSIONE NONCHE' A TUTTE LE MOTIVAZIONI APPRESSO INDICATE:

- PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA E DELLE QUOTE INTEGRATIVE EVENTUALMENTE RICHIESTE DALL'ASSOCIAZIONE, DOPO DUE SOLLECITI DEL DIRETTIVO,
- PER CONDOTTA CHE LEDE MATERIALMENTE E MORALMENTE L'ASSOCIAZIONE,
- PER DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO DEI MEZZI E MATERIALI PRESENTI NEI PONTILI E DEI PONTILI STESSI.

ART.8: OGNI ASSOCIATO PUO' IN QUALSIASI MOMENTO RECEDERE DALL'ASSOCIAZIONE. IL RECESSO HA EFFETTO CON LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO DELL'ANNO IN CUI SI VERIFICA IL RECESSO, PREVIO VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DEL SOCIO CHE RECEDE.

AMMESSA LA DOMANDA DI RECESSO, IL SOCIO USCENTE AVRA' DIRITTO AD UN RIMBORSO PARI AL 50% DELLE QUOTA DI INGRESSO VERSATA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE E DELIBERATA DAL DIRETTIVO.

IL BILANCIO DELL'ANNO IN CUI SI VERIFICA IL RECESSO, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, E' VINCOLANTE PER L'ASSOCIATO CHE HA ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO.

ART.9: IN CASO DI DECESSO DI UN SOCIO TUTTI I DIRITTI SONO TRASMISSIBILI AGLI EREDI LEGALI O TESTAMENTARI PREVIO PRESENTAZIONE DELLA OPPORTUNA DOCUMENTAZIONE.

ART. 10: LE DELIBERE CHE DECIDONO SULLA AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI O SULLA LORO ESCLUSIONE POSSONO ESSERE IMPUGNATE DA CHI NE HA INTERESSE AVANTI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI ENTRO TRE MESI DALLA COMUNICAZIONE DELLA DELIBERA IN QUESTIONE, PREVIO COMUNICAZIONE SCRITTA DELL'INTERESSATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO, CHE CONVOCHERA' L'ASSEMBLEA DEI SOCI, DELLE MOTIVAZIONI SUL RICORSO STESSO.

ART.11: L'ASSOCIATO HA DIRITTO:

- A. Di voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie, purchè in regola con le quote associative,
- B. Di essere eletto a tutte le cariche sociali,
- C. Di ormeggiare il proprio mezzo nautico presso il posto barca assegnatogli.

I SOCI FAMILIARI NON GODONO DEI DIRITTI DI CUI ALLE LETTERE A e C.

L'ASSOCIATO HA IL DOVERE:

- A. Di osservare scrupolosamente le disposizioni del presente Statuto e delle direttive assunte dal Consiglio Direttivo,
- B. Di versare le quote che saranno determinate annualmente in via preventiva con delibera di Consiglio Direttivo ed in via consuntiva dall'Assemblea dei Soci,
- C. Di mantenere in ordine tutta l'attrezzatura inerente l'ormeggio del proprio mezzo nonché il mezzo stesso affinché questi non arrechi danno alle strutture dell'Associazione o agli altri soci,

## **PATRIMONIO E BILANCIO**

ART. 12: IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E' M COSTITUITO DAI CONFERIMENTI DEGLI ASSOCIATI E DA EVENTUALI ALTRI PROVENTI E CONTRIBUTI.  
L'ANNO FINANZIARIO SI COMPUTA DAL 1^ GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.

ART. 13: CHIUSURA DEI CONTIE BILANCIO VERRANNO ESEGUITI AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.  
IL BILANCIO DOVRA' ESSERE COMPILATO DAGLI AMMINISTRATORI ENTRO IL PRIMO QUADRIMESTRE SUCCESSIVO ALL'ANNO SOCIALE A CUI SI RIFERISCE E POSTO A DISPOSIZIONE DEGLI ASSOCIATI ALMNEO OTTO GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ASSEMBLEA.

## **ORGANI SOCIALI**

ART. 14: GLI ORGANO DELL'ASSOCIAZIONE SONO:

- A. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI,
- B. IL CONSIGLIO DIRETTIVO,
- C. IL PRESIDENTE

## **ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI-DELIBERE-COMPETENZA**

ART. 15: HANNO DIRITTO DI INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA TUTTI I SOCI IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA.  
UN SOCIO PUO' DELEGARE PER ISCRITTO UN ALTRO SOCIO; OGNI SOCIO PUO' ESSERE DELEGATTO DA UN SOLO SOCIO.

ART. 16: L'ASSEMBLEA VIENE CONVOCATA, IN VIA ORDINARIA NON PIU' TARDI DEL 30 APRILE DI OGNI ANNO, O CONVOCATA IN VIA STRAORDINARIA QUANDO:  
A. Ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario,  
B. Su richiesta motivata per iscritto supportata da almeno un quinto degli associati, in tal caso la richiesta dovrà contenere le motivazioni e l'ordine del giorno cui si vuole discutere e dovrà essere inviata al Consiglio Direttivo che ne valuterà la convocazione,

L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA IN VIA ORDINARIA E STRAORDINARIA CON LETTERA SEMPLICE O MAIL ALMENO SETTE GIRONI PRIMA DELLA RIUNIONE.

L'AVVISO DOVRA' CONTENERE L'ORDINE DEL GIORNO, IL LUOGO, L'ORA.

QUALUNQUE DELIBERAZIONE PRESA SU UN OGGETTO NON INDICATO NELL'ORDINE DEL GIORNO E' NULLA.

L'ASSEMBLEA E' PRESEDUTA DAL PRESIDENTE O, IN SUA ASSENZA, DAL VICE PRESIDENTE. IL LORO ASSENZA SARA' PRESEDIUTA DA PERSONA DESIGNATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

IL PRESIDENTE NOMINA UN SEGRETRIO ED OCCORRENDO DUE SCRUTATORI TRA I SOCI.

LE ASSEMBLEE VENGO CONVOCATE SOLO IN PRIMA CONVOCAZIONE.

SONO VALIDE QUALUNQUE SIA L'OGGETTO DA TRATTARE ANCHE SE GLI INTERVENUTI NON RAGGIUNGONO LA MAGGIORANZA DEGLI ISCRITTI.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA STABILISCE LE MODALITA' DELLA VOTAZIONE.

LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI VERRANNO RIPORTATE SU UN APPOSITO LIBRO VERBALI E QUESTO SARA' SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

L'ASSEMBLEA DELIBERA CON MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTI DEI PARTECIPANTI, SALVO I CASI DI MODIFICA DELLO STATUTO E DI SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

A PARITA' DI VOTI LA PROPOSTA E' RESPINTA.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NON POSSONO VOTARE SUI BILANCI O SU ALTRE MATERIE RIGUARDANTE LA LORO RESPONSABILITA'.

ART. 17: L'ASSEMBLEA HA COMPETENZA GENERALE, ELEGGE IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED HA IL POTERE DI:

- A. Approvare e modificare l'atto costitutivo e lo statuto (con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei partecipanti),
- B. Annullare le delibere di Consiglio Direttivo,
- C. Promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori,
- D. Nominare e revocare gli amministratori anche prima della scadenza del mandato,
- E. Approvare il bilancio,
- F. Sciogliere in ogni tempo l'associazione decidendo sulla devoluzione del patrimonio (con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei partecipanti),
- G. Decidere su ogni questione non di competenza del Consiglio Direttivo.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

ART. 18: L'ASSOCIAZIONE E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DIRETTIVO COMPOSTO DA NOVE MEMBRI SCELTI DALL'ASSEMBLEA FRA I SOCI ORDINARI E PROMOTORI.

IL CONSIGLIO DURA IN CARICA TRE ANNI, SI RIUNISCE OGNI VOLTA CHE IL PRESIDENTE O ALMENO TRE CONSIGLIERI LO RITENGANO OPPORTUNO, IN PRIMA CONVOCAZIONE E DELIBERA A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

IN CASO DI PARITA' DEI VOTI PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.

DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO VERRA' REDATTO OPPORTUNO VERBALE.

IL CONSIGLIO ELEGGE NEL SUO AMBITO UN PRESIDENTE, UN VICE PRESIDENTE, UN SEGRETARIO ED UN TESORIERE.

E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE ED HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNO PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA.

### **IL PRESIDENTE**

ART. 19: IL PRESIDENTE RAPPRESENTA LEGALMENTE LA SOCIETA' VERSO I TERZI ED IN GIUDIZIO, HA FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE IN OGNI GIURISDIZIONE ED IN OGNI GARDO.

IN CASO DI SUA ASSENZA O SUO IMPEDIMENTO LE SUE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL VICE PRESIDENTE.

ART. 20: TUTTE LE PRESTAZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI SONO GRATUITE SALVO IL RIMBORSO SPESE.

### **ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

ART. 21: L'ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE HA LUOGO:

- A. COL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI O CON LA IMPOSSIBILITA' DI RAGGIUNGERLI,
- B. IN OGNI TEMPO CON APPOSITA DELIBERA ASSEMBLEARE.

ART. 22: IL PATRIMONIO, ESTINTA L'ASSOCIAZIONE, SARA' COSI' DEVOLUTO:

- A. QUANTO AL CAPITALE FINANZIARIO RILEVATO DALL'ULTIMO BILANCIO, VERRA' DIVISO TRA I SOCI ORDINARI E PROMOTORI IN EGUALE MISURA,
- B. QUANTO AL PATRIMONIO EDILE, VERRA' CEDUTO AD ENTI CHE HANNO SCOPI ANALOGHI.

ART. 23: PER QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO, VALGONO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE, DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA.

### **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PONTILI DELL'ASSOCIAZIONE**

AL SOCIO PROMOTORE O ORDINARIO VIENE ASSEGNATO IL DIRITTO AD ORMEGGIARE UN MEZZO NAUTICO NEI PONTILI E NELLA POSIZIONE RITENUTA PIU' OPPORTUNA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN RIFERIMENTO ALLA GRANDEZZA ED AL PESCAGGIO DEL MEZZO NONCHE' AL FONDALE PRESENTE.

IL POSTO BARCA NON E' QUINDI DI PROPRIETA' DEL SOCIO CHE NE HA L'USO ESCLUSIVO.

AL SOCIO FAMILIARE VIENE ASSEGNATO IL DIRITTO AD ORMEGGIARE UN MEZZO NAUTICO NELLA CATENARIA ATTREZZATE CON BOE NELLA POSIZIONE RITENUTA PIU' OPPORTUNA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN RIFERIMENTO ALLA GRANDEZZA ED AL PESCAGGIO DEL MEZZO NONCHE' AL FONDALE PRESENTE.

OLTRE AI DOVERI PREVISTI NELLO STATUTO, IL SOCIO NON PUO' CEDERE IL PROPRIO DIRITTO DI ORMEGGIO A TERZI, NEANCHE TEMPORANEAMENTE, SE NON PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.

TALE AUTORIZZAZIONE PREVEDE UNA RICHIESTA SCRITTA MOTIVATA DA CAUSE ECCEZIONALI CHE NON POSSONO COMPNDERE ATTIVITA' ECONOMICHE/LAVORATIVE CUI IL SOCIO STESSO E' TENUTO AD OSSERVARE.

IL SOCIO CHE FA UN USO IMPROPRIO DEI PONTILI E DELLE ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ASSOCIAZIONE, VERRA' CHIAMATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO EVENTUALMENTE ARRECATO, SINO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 comma B e C DELLO STATUTO.

SONO AMMESSI SCAMBI DI ORMEGGIO FRA SOCI PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.

IN CASO DI RECESSO, IL SOCIO "RESTITUIRA'" IL DIRITTO ALL'ORMEGGIO ALL'ASSOCIAZIONE LA QUALE PROVVEDERA' AD UNA NUOVA ASSEGNAZIONE NEI MODI DI CUI AGLI ART. 5 e 6 NONCHE' PREVIO GRADUATORIA DEI FACENTI RICHIESTA.

IN CASO DI VENDITA DI IMBARCAZIONE DA PARTE DI UN SOCIO, QUESTO POTRA' SCEGLIERE DI CEDERE IL PROPRIO DIRITTO ALL'ORMEGGIO AL COMPRATORE DI DETTO MEZZO NAUTICO CHE QUINDI POTRA' DIVENIRE SOCIO ORDINARIO IN LUOGO DEL SOCIO VENDITORE, E QUINDI USCENTE DALL'ASSOCIAZIONE, CON LE MODALITA' DEGLI ART. 5 e 6.

L'INGRESSO DEL NUOVO SOCIO VIENBE RESO PUBBLICO MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO/SITO INTERNET, COSI' COME L'USCITA DEL SOCIO VENDITORE.

CHIUNQUE DEI SOCI PUO' FAR RICHIESTA DI UTILIZZO DEL POSTO BARCA COSI' RILASCIATO PRIMA DELL'OCCUPAZIONE DEL NUOVO SOCIO, MEDIANTE RICHIESTA SCRITTA AL DIRETTIVO ENTRO TRENTA GIRONI DALL'AFFISSIONE.

LA RICHIESAT VERRA' PRESA IN ESAME CON LE MODALITA' ESPOSTE NEL PRIMO COMMA DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

IN CASO DI PIU' RICHIESTE E PARI CONDIZIONI FARA' FEDE LA DATA DELLA RICHIESTA.